



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 8 febbraio 2012

AUDIZIONE INFORMALE

**DEL CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
PRESSO LA 1^A COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

Le pagine da 1 a 3 riguardano: **Atto del Governo n.451 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Le pagine successive riguardano altre problematiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Il CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, giudica in linea di massima positive le modifiche al DPR n. 314/2002 di cui al provvedimento all'esame, essendo necessario razionalizzare talune funzioni del Corpo nazionale vigili del fuoco.

A riguardo il CONAPO esprime però le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "Corpo nazionale" , per coerenza, si ritiene che la denominazione debba essere Comandante regionale o interregionale, e non Direttore regionale o interregionale.
- all'articolo 1, comma 2, capoverso *l-bis*, si ritiene opportuno che le direttive ivi previste siano impartite dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non - come disposto dallo schema - dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- sempre - all'articolo 1, comma 2, ultimo capoverso, si ritiene che, per questioni gerarchiche rispetto agli altri Comandanti, debba essere così riformulato: Il Comandante regionale o interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal dirigente di supporto, avente la qualifica di dirigente superiore, che acquisisce la denominazione di Vice comandante regionale;
- all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), appare più congruo prevedere che la proposta degli obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali sia rivolta al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- all'articolo 2, comma 2, lettera *a-bis*), si reputa necessario che l'attribuzione di incarichi e responsabilità di specifici progetti avvenga previa autorizzazione del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

- all'articolo 2, comma 2, lettera *a-ter*), si ritiene che alle direzioni regionali spetti anche il comando e non solo l'organizzazione delle colonne mobili regionali.
- all'articolo 2, comma 2, lettera *a-quater*), al numero 1, si ritiene che debba spettare alle Direzioni Regionali la gestione, non solo funzionale, di tutte e non solo alcune delle componenti specialistiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- all'articolo 2, comma 2, lettera *a-quater*), al numero 3 occorre prevedere l'obbligo di pianificazione, in ambito regionale, del servizio di reperibilità dei dirigenti.
- all'articolo 2, comma 2, lettera *a-quater*), al numero 5 si ritiene che l'informazione circa i trasferimenti temporanei in ambito regionale sia resa al capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e non al Dipartimento, va inoltre prevista una informazione successiva alle oo.ss. , al fine di evitare che lo strumento possa diventare un abuso o una elusione delle graduatorie di mobilità.
- all'articolo 2, comma 2, lettera *a-quater*), al numero 6, si ritiene opportuno rimuovere la durata massima di tre giorni per le missioni del personale autorizzabili in ambito regionale per esigenze di servizio; va inoltre prevista la possibilità da parte della Direzione Regionale la di autorizzare anche l'invio in missione fuori regione del personale per esigenze di servizio appositamente individuate dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- all'articolo 2, comma 2, lettera *a-quinquies*), al numero 1, si ritiene necessario ripristinare la possibilità della liquidazione delle competenze accessorie al personale dipendente mediante il funzionario delegato della Direzione; al numero 2, si reputa opportuno, anche in coerenza con precedenti rilievi, prevedere che la proposta di assegnazione ai comandi provinciali di mezzi, attrezzature e beni strumentali sia rivolta al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, piuttosto che al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; parimenti, al numero 3, anche la previa comunicazione per la dislocazione temporanea, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni ai Comandi provinciali dovrebbe essere rivolta al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non - come prevede lo schema - al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; al numero 4, occorre ripristinare la possibilità di ripartizione dei fondi di bilancio, destinati alle esigenze dei comandi provinciali, rientranti nel territorio di competenza, su capitoli di spesa relativi alle competenze accessorie del personale, nonché alla gestione dei mezzi e delle attrezzature per il soccorso; al numero 6, appare necessario sopprimere la disposizione in base alla quale l'individuazione dei servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, nell'ambito delle risorse assegnate, è compiuta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- all'articolo 2, comma 2, lettera *a-sexies*), si ritiene opportuno conservare, tra le funzioni e i compiti delle direzioni regionali e interregionali, il coordinamento dell'attività di prevenzione incendi e sopprimere il periodo "*fermo restando quanto previsto*

dalla lettera a) dell' articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982";

- all'articolo 2, comma 4, lettera d), occorre prevedere la rappresentanza in sede regionale del Dipartimento anche nei rapporti con enti e istituzioni, su delega del capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

- all'articolo 2, comma 6, lettera e-ter), si reputa necessario prevedere che la previa intesa per la definizione di accordi di programma, protocolli, convenzioni e procedure operative con Regioni ed enti locali, abbia luogo con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non - come prevede lo schema - con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

In conclusione, preso atto che la presente proposta del CONAPO prevede che il sostituto del Comandante Regionale VVF, ovvero il vice Comandante Regionale VVF, sia un dirigente superiore e non un primo dirigente come ora, per ovvie ragioni di gerarchia rispetto agli altri Comandanti Provinciali della Regione, poiché il decreto prevede una clausola di obbligatoria invarianza finanziaria, questo ultimo punto si può comunque soddisfare prevedendo, in un dato tempo necessario per portare la riforma a regime, una clausola di compensazione in modo che i comandi di Livorno, Verona, Sassari, Catania, Reggio Calabria, Bergamo, ed eventualmente molti inutili posti dirigenziali al Ministero, siano comandanti da primi dirigenti e non più da dirigenti superiori.

In sostanza la riforma delle direzioni regionali dovrebbe raggiungere questi obiettivi:

1. Dare al Capo del Corpo la dignità e le responsabilità di un Comandante Generale (*eventualmente cambiandogli il nome in tal senso*);
2. Aumentare il legame e la dipendenza gerarchica e funzionale tra Capo del corpo, Direzioni Regionali e Comandi provinciali;
3. Delegare ai Comandi Provinciali prioritariamente l'attività di soccorso , di vigilanza , di prevenzione incendi e di formazione esterna, prevedendo di razionalizzare e concentrare la responsabilità di gran parte dell'attività amministrativa alle direzioni regionali (ragioneria, acquisti, consegnatario, gestione amministrativa del personale, etc.), fermo restando le necessità minute dei comandi, oltre alla gestione delle dsa parte delle direzioni regionali delle componenti specialistiche (sommatori ed elicotteristi), dell'attività didattica e di formazione e dell'attività di coordinamento del soccorso in ambito regionale oltre alla organizzazione e direzione della Colonna Mobile Regionale. Competenze che possono essere asservite da parte dei Comandi Provinciali con l'utilizzo del telelavoro.

Di seguito, si coglie l'occasione per esplicitare ulteriori problematiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 8 febbraio 2012

AUDIZIONE INFORMALE DEL CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO PRESSO LA 1^A COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Approfittando dell' audizione si intende esplicitare anche quanto segue, riguardo altre problematiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco:

1) AFFIDAMENTO AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA COMPETENZA E DEL COORDINAMENTO IN MATERIA DI LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

La situazione attuale è un chiaro sperpero di denaro pubblico, con la competenza (ed i fondi) demandata alle regioni, che con un assurdo rigiro di denaro pubblico, che a nostro parere si disperde in vari meandri stipula appalti con privati e convenzioni con Enti pubblici vedasi il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. In questo marasma economico-normativo, sovente non è chiaro chi coordina, chi comanda e chi deve lavorare, con sovrapposizioni, discussioni ed i soliti annosi ritardi nei pagamenti dei compensi per le prestazioni svolte.

Per quanto sopra è necessario procedere ad una revisione della legge quadro 353/2000 per affidare ai vigili del fuoco, che da sempre fanno soccorso e si occupano di incendi, precise competenze e fondi per il coordinamento e la lotta attiva agli incendi boschivi. Tra l'altro il quadro normativo istituzionale dei vigili del fuoco impone la tutela e la salvaguardia dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni. Tale assunto obbliga ad intervenire ogni qual volta in un incendio di bosco ci sono case od insediamenti rurali ecc. In pratica si interviene sempre e comunque perché il territorio italiano è tale che in ogni bosco o appezzamento di terreno insistono dei fabbricati, pertanto sarebbe opportuno riportare le competenze di coordinamento sugli incendi boschivi direttamente sotto il Ministero dell'Interno ridisciplinando anche l'intervento della componente volontaria.

Occorre rapidamente prevedere una riforma della legge quadro sugli incendi boschivi, che preveda chiarezza nella catena di comando e che affidi al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco tutte le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali, compreso il coordinamento dei mezzi aerei e dei volontari antincendio boschivo, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Siamo certi che questa soluzione determinerà un notevole risparmio per le casse dello stato, nonché porrà fine a tutte le difficoltà organizzative finora riscontrate, che si traducono in sperpero di denaro pubblico, compresi i soldi erogati alle regioni che poi, impossibilitate a provvedere stipulano convenzioni, spesso più funzionali alla politica che agli incendi.

2) ASSUNZIONI E POTENZIAMENTO VIGILI DEL FUOCO – PRECARI - VOLONTARI VVF – FERMA BREVE:

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha finora richiamato quotidianamente in servizio una forza precari che si avvicina ai **4.000 vigili discontinui/giorno** per provvedere a varie mansioni e sopperire alle carenze di organico. Per contro poi,

stranamente, le assunzioni sono riscaldate ed è quindi evidente che la pianta organica attuale è inadeguata.

Tale personale viene chiamato come volontario ai sensi del DPR 76/2004 ma in realtà si tratta di lavoro a tempo determinato della durata di venti giorni a richiamo.

La spesa degli ultimi anni è stata di circa 120 milioni di euro l'anno, recentemente ridotta di circa 50 milioni per effetto della recente manovra di stabilità. Sicuramente si è speso molto di più e male per garantire dei richiami a personale volontario che poco ha dato in termini di efficienza e professionalità quando sarebbe stato più sensato investire tali risorse economiche per il potenziamento della pianta organica del Corpo.

Si chiede pertanto di rendere stabili buona parte di tali risorse finanziarie e destinarle ad assunzioni a tempo indeterminato di personale operativo del corpo nazionale vigili del fuoco.

Si chiede inoltre di porre un freno a questo proliferare di precariato stabilendo un criterio massimo oltre il quale non è più possibile arruolare precari, che costano comunque risorse finanziarie anche solamente per visite mediche, equipaggiamento e corso di formazione.

Un possibile criterio potrebbe essere una percentuale riferita all'organico del personale effettivo, oltre la quale non sia più possibile fare altri corsi e sperperare denaro pubblico come avviene oggi.

Si pensi ad esempio che a Lecce risultano essere stati formati ed addestrati oltre mille precari a fronte di un organico di circa 200 effettivi permanenti e a fronte di necessità molto minori.

LO STATO DEVE EVITARE USI ED ABUSI DEI PRECARI DEI VIGILI DEL FUOCO ed investire le scarse risorse finanziarie per l'efficienza ed efficacia della risposta del corpo nazionale vigili del fuoco alla popolazione, risposta che può giungere, a parità di spesa, solamente con personale professionista addestrato allo scopo. Il personale volontario è infatti retribuito con la stessa retribuzione oraria del personale permanente. E' quindi necessario rivisitare il DPR n. 76/2004, innanzitutto dividendo le liste dei volontari da quelle dei discontinui precari, rivederne le funzioni ed i numeri necessari, ed istituire una sorta di ferma breve volontaria della durata di 3 anni, propedeutica all'assunzione, nelle forme da discutere con gli organi preposti.

Non si può più continuare a sprecare oltre 50 milioni l'anno di soldi pubblici per retribuire richiami di personale precario che non servono a nulla, se non a tappare malamente buchi di organico effettivo, questa è una vergogna che lo stato non si può permettere, e rendendo stabili tali risorse, che peraltro con cifre ben superiori si spende annualmente da circa 30 anni, si potrebbero assumere **oltre 3000 vigili del fuoco per un adeguato potenziamento di organico** che permetterebbe di far fronte alle accresciute necessità di sicurezza pubblica della nostra nazione.

Vi è poi il caso dei circa **200 idonei** alla graduatoria di stabilizzazione dei precari, già sottoposti alle visite mediche di assunzione, alcuni di essi dapprima esclusi, sono anche stati riammessi pagandosi ricorsi al TAR e ora la notizia assurda è che non vengono assunti.

Un governo serio e coerente non può permettere quanto sopra rappresentato.

Nell'attesa della riforma si chiede inoltre la separazione normativa tra volontari e discontinui VF, netta distinzione tra permanenti e volontari, con questi ultimi in carico finanziariamente alle Regioni con l'attuazione del federalismo fiscale. Non si può pensare che un cittadino non possa riconoscere un volontario da un permanente. Non si può pensare che un volontario dei distaccamenti sia accomunato ad un discontinuo con

richiamo per 20 giorni, ai fini giuridici, o peggio al personale permanente. **Non si può nascondere lo status di precario di coloro che lo stato cela sotto il nome di "volontario" ma nella realtà lavorano a tempo determinato per 20 giorni.** Non si può pensare che un volontario venga retribuito con la stessa paga oraria di un permanente. Non si può pensare che la **gerarchia dei volontari** si intrecci con quella del personale permanente, vedasi art. 21 del D.P.R. 76/2004. Non si può pensare che un normale cittadino, al momento della chiamata quale volontario, indossi una divisa che attribuisce funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza diventando da controllato a controllore, anche poi sul luogo di sua residenza. E' vergognoso rilevare come vengono gestiti in talune realtà i richiami di personale discontinuo, ove i Comandi si sono trasformati in vere e proprie succursali degli uffici di collocamento e dove, senza una oculata pianificazione, si continuano a sfornare nuovi precari, senza futuro e con grave sperpero di denaro pubblico per la formazione e la dotazione di vestiario ed attrezzature necessarie. Nel breve termine è necessario quindi che si proceda ad una **urgente revisione del D.P.R. 76/2004** e nel medio termine prevedere una riforma più organica che si concili con l'attuazione del federalismo fiscale ponendo a carico delle regioni le spese di mantenimento del sistema volontariato. In sintesi, più sicurezza al cittadino e meno spesa per lo Stato. Occorre anche revisionare le qualifiche (gradi) dei volontari che non possono essere uguali a quelli del personale permanente, e rivedere il rapporto gerarchico tra componente permanente e componente volontaria in maniera tale che in nessun caso personale permanente dello Stato debba essere sottordinato rispetto ad un volontario. Occorre quindi in conclusione ridurre al minimo lo sfruttamento dei precari, non effettuare nuovi inutili e costosi corsi e destinare da subito le risorse al potenziamento del corpo con assunzioni. Va inoltre prevista una sorta di ferma volontaria sul tipo ferma prolungata delle forze armate, tale da garantire risorse giovani al corpo nazionale, con possibilità di apposite adeguate riserve nei concorsi di assunzione. In via d'urgenza va posto un freno immediato inoltre alla costituzione di inutili e costosi distaccamenti volontari in zone già ben coperte dal personale permanente. Occorre infine procedere al completamento dell'organico della **banda musicale** e dei **gruppi sportivi** previsti dal D.Lgs 217/05, con particolare attenzione a quel personale precario che sinora ha rappresentato il Corpo anche nelle occasioni istituzionali e che si rischia di demotivare in mancanza di idonei provvedimenti.

3) **FONDO PER LE EMERGENZE DEL CORPO NAZIONALE VVF:** Ad oggi i servizi dei vigili del fuoco resi in operazioni di protezione civile vengono remunerati dopo anni. Le risorse finanziarie vengono stanziare dallo stato, ed affidate ad un commissario straordinario, sovente il presidente della regione interessata dalla calamità.

Quelli relativi alla retribuzione dei vigili del fuoco poi debbono essere reinviati dalla regione allo stato (MEF) e di conseguenza al Ministero dell'Interno, con il risultato che si riesce a concludere l'iter dei pagamenti solo dopo anni e anni di attesa.

Si pensi che per l'alluvione di Messina di fine 2009 i Vigili del Fuoco debbono ancora essere retribuiti ed è in atto un penoso scarica barile tra protezione civile e commissario delegato presidente della regione Sicilia ove i primi asseriscono di aver versato i fondi ed i secondi che le risorse erano insufficienti, con il risultato che i vigili del fuoco ancora non vengono pagati.

Stessa storia avviene con le convenzioni stipulate con le regioni per la lotta attiva agli incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000.

Si ritiene necessario istituire un apposito fondo a disposizione del corpo nazionale vigili del fuoco ove far confluire direttamente sia il corrispettivo per i pagamenti del personale in eventi di protezione civile, sia il corrispettivo delle convenzioni con gli enti locali.

Detto fondo costituirebbe anche una pronta disponibilità economica utile alle esigenze funzionali del corpo dei vigili del fuoco in caso di calamità.

La recente emergenza neve ha messo in evidenza come i tagli operati sinora e la mancanza di un apposito fondo, non consentono più una adeguata funzionalità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

I dirigenti non autorizzano le prestazioni straordinarie per mancanza di copertura economica, e abbiamo visto cosa è successo a Roma e in Abruzzo, ove i vigili del fuoco non sono potuti adeguatamente intervenire per mancanza di personale sufficiente a soddisfare le chiamate di soccorso. E' quindi necessario approvare senza indugio una normativa che istituisca un "fondo per le emergenze a disposizione del Corpo nazionale vigili del fuoco", senza dover attendere coperture economiche derivanti da ordinanze della presidenza del consiglio che il più delle volte vengono emesse non nell'immediatezza e non contengono la gestione diretta dei fondi in favore del corpo nazionale vigili del fuoco, che si trova così con le mani legate.

4) **VENTILATO ACCORPAMENTO TRA VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE:** da qualche mese circolano voci incontrollate su un ventilato accorpamento tra i Vigili del fuoco e la Protezione Civile sotto l'egida del Ministero dell'Interno, peraltro richieste da talune organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco. Tale eventualità deve essere scongiurata in tutti i modi in quanto già nel 1999 con l'istituenda Agenzia di protezione Civile ci fu un tentativo di accorpamento dei due Dicasteri, non avvenuto proprio in virtù di un ricorso presentato dal CONAPO presso il Consiglio di Stato che riconobbe specifiche competenze di Pubblica Sicurezza ai Vigili del fuoco (ordinanza n.245/99), competenze quotidiane quali la prevenzione ed estinzione degli incendi ed il soccorso pubblico, che afferiscono all'autorità di pubblica sicurezza e che non sono compiti di protezione civile. A tutt'oggi nulla è cambiato dal punto di vista normativo, pertanto se tale fusione era irrealizzabile allora non si capisce come possa diventare realtà adesso. Inoltre mischiare un corpo prettamente tecnico con funzioni di soccorso tecnico urgente che costituisce sì, l'asse portante della Protezione Civile, ma non ne svolge i compiti generali di coordinamento e gestione dell'emergenza, riporterebbe indietro l'Italia di trent'anni, più o meno alle condizioni del terremoto dell'Irpinia.

Se lo Stato ha fatto degli errori nella gestione dell'Agenzia di Protezione Civile, ed i processi in corso ne sono una triste testimonianza, non è accorpando i Vigili del fuoco con la Protezione Civile che si risolverà i problemi di quest'ultima. Che paghino i colpevoli e si proceda ad una ristrutturazione della Protezione Civile, che consentirebbe anche di risparmiare ingenti somme pubbliche. E' pertanto auspicabile che la ventilata proposta di accorpamento dei due Dicasteri venga rigettata in solido, fermo restando che se il problema è quello di retribuire celermente i vigili del fuoco, non serve accorpare i 2 enti ma è sufficiente che quando vengono emanate ordinanze di protezione civile, i fondi necessari per retribuire i vigili del fuoco non devono più essere affidati ai "commissari delegati" (iter causa degli annosi ritardi nei pagamenti dei vigili del fuoco), ma stornati direttamente dalla protezione civile al ministero dell'interno in apposito "fondo emergenze" da istituire allo specifico scopo. Si ritiene peraltro che l'accorpamento delle 2 strutture porti i vigili del fuoco in una posizione di continua subalternità rispetto alla protezione civile anche nel quotidiano, ove ricordiamo vengono svolte attività che non

afferiscono alla protezione civile, ma alla sicurezza pubblica e quindi alla esclusiva responsabilità delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

In ultimo occorre specificare che diverse organizzazioni di volontariato di Protezione Civile site in varie realtà territoriali d'Italia, si stanno progressivamente attrezzando con attrezzature similari a quelle dei Vigili del fuoco quali autoscale ed autopompeserbatoio per svolgere attività di soccorso tecnico urgente alla popolazione all'insaputa del Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.

Nel ricordare che il soccorso tecnico urgente è una prerogativa esclusiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il modo di agire di queste associazioni si basa sul prender contatto con le autorità locali convincendole che determinati interventi sono di loro competenza e devono essere chiamati direttamente. In questa ottica hanno cominciato a fare interventi di soccorso a persona, incendi autovettura, recupero animali ecc. senza averne nè le competenze professionali, nè le attribuzioni giuridiche né l'investitura di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria nonché agente di pubblica sicurezza in grado di evidenziare, indagare e perseguire eventuali reati. E si tratta dell'incolumità delle persone non di presenziare alle feste di paese quindi il governo deve porre la dovuta attenzione a questo fenomeno.

Il secondo aspetto riguarda lo sperpero di denaro pubblico poiché mezzi ed attrezzature devono essere acquistati con fondi statali o regionali che poi è la stessa cosa perché sempre di soldi pubblici si tratta, mentre sovente mancano risorse adeguate per automezzi ed attrezzature del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

In conclusione si ritiene che le strutture debbano restare ben distinte, riconoscendo comunque ai vigili del fuoco un ruolo più adeguato di quello attuale, nonché di pieno coordinamento di tutte le forze in campo finalizzate alle fasi di soccorso.

5) TRATTAMENTI RETRIBUTIVI AGGIUNTIVI PER CAUSA DI SERVIZIO: Una grave ed ingiusta disparità rispetto agli altri corpi e a danno dei vigili del fuoco che si chiede di sanare quanto prima in via legislativa è quella riguardante la mancata corresponsione dei ***"trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio"***

Difatti l'art. 70 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, rubricato *"Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio"* in origine destinato a tutti i dipendenti pubblici, in sede di conversione nella legge 6 agosto 2008 n.133, fu modificato aggiungendo il seguente comma:

<<1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa>>.

Successivamente il comma fu sostituito dall'articolo 2159, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che recita:

All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare".

L'art. 1801 del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 rubricato *"Scatti per invalidità di servizio recita quanto segue:*

<<Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

- a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;*
- b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria >>*

La copertura finanziaria necessaria a perequare il trattamento per i vigili del fuoco appare essere molto contenuta, qualche migliaio di euro l'anno, verosimilmente meno di 100 mila euro l'anno, tenuto conto che l'ambito è circoscritto al solo personale operativo del corpo e che l'aumento grava in misura minore rispetto ad un appartenente alle forze di polizia, posto che l'1,25 ed il 2,50 per cento vengono calcolati su retribuzioni più basse. Il personale amministrativo del Corpo non ne beneficerebbe, in analogia a tutto il personale amministrativo dei comparti sicurezza e difesa.

Il CONAPO propone quindi la modifica legislativa di seguito descritta:

Art. X

(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco).

All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-bis, dopo le parole << civile e militare >> inserire le seguenti: <<ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco >>.

6) - PREVIDENZA - SPECIFICITA' LAVORATIVA – ATTIVITA' USURANTE: L' art. 19 della legge 183/2010 ha riconosciuto la specificità lavorativa ai Vigili del fuoco, ovvero ha riconosciuto che gli stessi, come le forze armate e di polizia, svolgono un'attività lavorativa particolare e non assimilabile al restante personale del pubblico impiego. Questa presa di coscienza ha portato finora a rimandare la discussione sui parametri pensionistici in godimento ai vigili del fuoco, già peraltro sperequati rispetto agli altri Corpi, in quanto non viene riconosciuto un anno di aumento ogni cinque fino ad un limite massimo di cinque anni. Questo significa che attualmente si va in pensione di vecchiaia a 60 anni + 1 di finestra + 3 mesi con tutti gli anni effettivamente prestati in servizio operativo. Tale condizione è particolarmente usurante per il personale che arriva alla pensione con problemi fisici di ogni genere e quindi è auspicabile che in vista dell'annunciato riordino delle pensioni VVF in discussione entro giugno p.v., il governo sia saggio abbastanza da non modificare in negativo i parametri pensionistici dei vigili del fuoco e degli altri Corpi dello Stato.

Quanto sopra poiché è impensabile, oltre che patetico e paradossale, pensare di utilizzare il personale in servizio operativo, ovvero espletando soccorso tecnico urgente, oltre i 55 anni di età, parimenti occorre stabilire una pensione dignitosa per chi rischia la vita quotidianamente per servire i cittadini.

Occorre quindi riconoscere l'attività dei vigili del fuoco nelle categorie dei lavori usuranti. Difatti nonostante il lavoro del Vigile del fuoco sia articolato in turni di 12 ore consecutive e la metà dei turni di servizio lavorati siano notturni ad oggi nessun riconoscimento vi è in questo senso. E' importante precisare che per i vigili del fuoco non è stata prevista una specifica disciplina pensionistica di attività usurante. Si chiede quindi una disciplina speciale, che ricada nella specificità ex art. 19 Legge 183/2010 che tenga conto della specificità operativa dei Vigili del Fuoco, come anche delle Forze di Polizia.

Inoltre il sopra richiesto inserimento del Corpo nazionale vigili del fuoco nell'art. 16 comma 2 della legge 121/81 avrebbe anche effetto su taluni istituti previdenziali oggi riservati alle forze di polizia, difatti laddove nelle norme compare la locuzione "*forze di polizia*", le stesse verrebbero quindi estese ai vigili del fuoco.

Si fa presente che alla luce delle riforme pensionistiche in atto, taluni istituti quali la perequazione dell' "*aumento dei servizi operativi*" già riservati alle forze di polizia e forze armate, avrebbero oggi un più limitato impatto in termini di risorse finanziarie occorrenti, visto che con il passaggio al sistema "contributivo" l'aumento di 1 anno ogni 5 andrebbe ad avere un valore pensionistico meramente "figurativo" unicamente utile per il raggiungimento dell'età pensionabile ma non più, nel futuro, utile ai fini della misura del trattamento pensionistico.

In mancanza di inserimento nell'art. 16 comma 2 della legge 121/81 occorre quindi anche qui prevedere specifiche normative di perequazione per i vigili del fuoco, come di seguito proposto dal CONAPO:

Art. X

(Aumento dei servizi operativi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco)

1. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato dal personale del Corpo nazionale vigili del fuoco che espleta mansioni tecnico-operative, è computato con l'aumento di un quinto.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all' art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ivi compreso il limite complessivo di anni 5 ai fini dell'aumento del servizio computabile.

Art. X

(Maggiorazione della base pensionabile e dell'indennità di buonuscita)

1. Al personale del Corpo nazionale vigili del fuoco che espleta mansioni tecnico-operative, che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza per anzianità condizione che abbia compiuto i 57 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
3. Si applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all' art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7) RISCHIO AMIANTO: recentemente il 3^a rapporto del Registro Nazionale mesoteliomi (RENAM), ha incluso i Vigili del Fuoco tra le categorie che sono a rischio amianto. Risulterebbe infatti che 58 vigili del fuoco sono deceduti per mesotelioma pleurico o peritoneale a causa della inalazione di amianto anche nel corso delle operazioni di spegnimento degli incendi che hanno interessato strutture contenenti tale materiale, tanto che il P.M. Raffaele Guariniello ha ritenuto di dover aprire un'inchiesta a seguito della segnalazione di questa organizzazione sindacale. Per tale ragione si chiede che il rischio amianto sia riconosciuto ai vigili del fuoco dal punto di vista pensionistico..

8) **PREVIDENZA COMPLEMENTARE:** La riforma Dini sulle pensioni con la quale è stato cambiato il sistema da contributivo a retributivo, introdusse anche la previdenza complementare, ovvero l'accantonamento progressivo da parte anche dello Stato di somme che sarebbero state poi riversate sulla pensione futura. Tale procedura avrebbe dovuto prendere avvio sin dal 1997 con l'emanazione di apposite norme in materia. A tutt'oggi nulla è stato fatto e con un ritardo accumulato di circa quindici anni, lo Stato sta producendo soprattutto a danno dei vigili del fuoco più giovani, i futuri poveri in quanto la pensione calcolata con il nuovo metodo contributivo, senza la previdenza complementare, sarà ben poca cosa, sicuramente insufficiente per garantire il sostentamento economico del futuro pensionato e della propria famiglia. Per tale motivo si chiede di promuovere senza più indugio, l'avvio della previdenza complementare per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come anche per le forze di polizia, fondi da finanziarsi anche con i proventi delle attività sanzionatorie e dei servizi a pagamento resi dai vigili del fuoco, in analogia a quanto sarebbe previsto per le forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 121/81, ove l'articolo 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie destinati allo stato, per violazioni previste dal codice della strada sono, in quota parte, devoluti allo **previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato**. Si chiede pertanto un immediato intervento nel senso prospettato, anche alla luce delle paventate riforme, prima di ridurre l'importo delle pensioni del personale più giovane dei vigili del fuoco (che ricordiamo rischia la vita quotidianamente quale servitore dello stato), sotto la soglia di povertà.

9) **CARRIERE DEI VIGILI DEL FUOCO-NECESSITA' DI RIORDINO:** Si fa presente che con D.Lgs 197/95 e seguenti le forze di polizia hanno avuto, anni orsono un riordino delle carriere, quale conseguenza dell'art. 43 della legge 121/81, al fine di equiparare i gradi dei vari corpi ed evitare i ricorsi, oltre ch  al fine di omogeneizzare le funzioni. Occorre per  prendere ora atto anche delle numerose problematiche di carriera che attanagliano il corpo nazionale dei vigili del fuoco e del fatto che quanto a possibilit  di carriera i vigili del fuoco sono agli ultimi posti del pubblico impiego.

Allo stato attuale per fare il primo avanzamento di carriera dalla qualifica base di Vigile del fuoco a quella di Capo Squadra occorrono mediamente 20 anni. Negli ultimi dieci anni l'Amministrazione ha varato procedure sempre differenti per il passaggio di qualifica a Capo Squadra spiazzando il personale che, entrato in servizio con determinati requisiti, di volta in volta si   visto cambiare il sistema dei passaggi di qualifica, fino alle ultime procedure concorsuali, per le quali, nonostante il CONAPO avesse messo sull'avviso l'Amministrazione degli errori procedurali in essere, la stessa ha ritenuto di andare avanti come nulla fosse offrendo il fianco a ricorsi, uno dei quali ha portato alla sentenza del Consiglio di Stato di conferma **dell'annullamento del concorso interno a capo squadra per il 40% dei posti disponibili all'01/01/2007**, nonch  il rallentamento di tutto l'iter dei passaggi di qualifica con le ovvie ricadute sul servizio di soccorso in virt  della mancanza di personale qualificato, nonch  con i ritardi sulle procedure di mobilit  per i trasferimenti.

Ebbene ad oggi vergognosamente l'amministrazione non ha ottemperato a tale definitiva sentenza, ne ha aperto una discussione su come tutelare gli "incolpevoli" partecipanti al concorso annullato, questione sulla quale il CONAPO si riserva di esporre il tutto alla magistratura penale ed alla magistratura contabile.

Si rende pertanto necessario, sia per uscire da questo impasse dovuto ai ricorsi, sia per snellire e rendere più fluido l'avanzamento di carriera del personale tutto, il ricorso ad una sanatoria con riordino delle carriere sul modello delle forze di Polizia (D.Lgs 197/95) nonché un provvedimento di modifica del D.Lgs 217/05 con istituzione di un apposito tavolo tecnico ed il reperimento di adeguate risorse finanziarie.

Si chiede pertanto che una legge delega per il riordino dei ruoli e delle carriere del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, con criteri identici o simili a quelli già adottati per le forze di polizia.

Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e non demotivare il personale, occorre dare maggior possibilità di accesso ai ruoli direttivi per il personale in possesso di specifiche lauree, come anche valorizzare per le attività di polizia giudiziaria, il personale interno in possesso di laurea in giurisprudenza.

Si richiede inoltre di sanare l'anomalia contenuta nell'art. 16 del D.Lgs 217/05, di un concorso interno a Capo reparto, cui non corrisponde una progressione di ruolo, ma solo di qualifica, quindi con parità di livello retributivo. In coerenza con le restanti progressioni di qualifica all'interno del medesimo ruolo, si richiede di istituire la progressione a ruolo aperto.

Il personale avente la qualifica di Capo reparto alla data di entrata in vigore del D.Lgs 217/05 non ha beneficiato di un inquadramento nella qualifica di Ispettore, in analogia alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per funzioni equivalenti. Ciò nonostante la figura del Capo reparto provenisse dal precedente ruolo dei marescialli VVF. Si chiede quindi di istituire un apposito ruolo ad esaurimento in analogia a simili provvedimenti già attuati negli altri Corpi dello Stato.

Inoltre i funzionari del Corpo, dell'ex ruolo R.T.A., laureati o diplomati, hanno sempre avuto attribuzioni e competenze simili ribadite anche dai relativi profili professionali e quindi è necessario l'inserimento del sopraccitato personale a pieno titolo in un ruolo direttivo speciale ad esaurimento.

La confluenza del personale ex R.T.A. nel ruolo ad esaurimento dei direttivi avviene mantenendo il requisito sancito dalla Legge 1169/61 che alla dirigenza accede solo il personale in possesso di laurea magistrale e con selezione tramite concorso pubblico. In questo modo chi tra il personale diplomato possiede una laurea magistrale in architettura od ingegneria non precluderà opportunità di carriera al personale direttivo antincendi assunto tramite concorso pubblico. Inoltre la confluenza all'interno del profilo avviene con le attuali dotazioni organiche, ovvero 123 unità nell'ex profilo C3, 233 unità nell'ex profilo C2 ed i rimanenti nell'ex profilo C1 con promozioni a ruolo aperto in modo tale da garantire un minimo di progressione in carriera senza interferenze con i laureati e soprattutto a costo zero per l'Amministrazione perché i livelli retributivi sono già garantiti. In tal modo verrebbe restituita la dignità lavorativa e le attribuzioni professionali conseguite all'atto dell'assunzione a tutta una categoria di lavoratori, funzionari diplomati, ingiustamente demansionati e dequalificati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 217/05, cancellando le ambiguità sull'impiego a tutto vantaggio anche dell'Amministrazione che recupererebbe in un sol colpo la fruibilità, a pieno titolo, di circa 500 persone, senza ulteriori oneri. Tale personale infatti in virtù delle pregresse declaratorie sui profili professionali ante D.Lgs 217/05, svolgeva mansioni di diretta collaborazione con il dirigente.

La norma si pone in analogia con simili previsioni ad esaurimento negli altri Corpi dello stato ed in linea con il dettato di cui all'art. 19 della legge 183/2010 (specificità).

Il CONAPO propone di seguito talune modifiche di riordino, con riserva di ulteriori più specifiche:

Art.

(promozione a Capo reparto nel Corpo nazionale vigili del fuoco)

L'art. 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:

<< 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno di compimento degli anni di servizio utili alla promozione.>>

Art.

**(istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)**

E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nell'istituendo ruolo di cui al comma 1.

In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo di studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'art. 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'art.26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'art. 61 del Decreto Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092

Il trattamento economico del personale inquadrato, nel ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

L'art. 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato.

Art.

**(istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)**

È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di ruolo come segue:

b) ex assistente tecnico antincendi nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

c) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vice direttori del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.

3. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

4. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi.

10) CONSULTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI VIGILI DEL FUOCO: L'art. 8 bis del Decreto legislativo 12/05/1995, n. 195 rubricato *"Consultazione delle rappresentanze del personale"* prevede che *"Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate"*.

Si ritiene che analoga attenzione debba essere riservata anche alle rappresentanze del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, anche alla luce dell'art. 19 della legge 183/2010 (specificità).

La proposta del CONAPO in analogia agli altri corpi è la seguente:

Art. xx

(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Anche al fine di garantire condizioni di generale omogeneità, le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate per essere consultate, congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'art. 8 bis del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio.

11) **PEREQUAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE PRIMA CASA AGLI ALTRI CORPI:** I vigili del fuoco sono sottoposti a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale al pari del personale appartenente agli altri corpi, ma anche qui sono penalizzati.

Si chiede di porre fine all'ennesimo ingiustificato deterioro trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia che è poi congruente con la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010.

Il CONAPO propone la seguente norma che, attesa l'esiguità dei numeri, comporta oneri veramente insignificanti a carico del bilancio dello stato.

Art. X

(agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<*e del Corpo nazionale vigili del fuoco*,>>.

12) **CONTROLLI NEI LUOGHI DI LAVORO:** L' art. 13 del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che:

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.....

In realtà a causa della mancanza di direttive, e della carenza degli organici, tali controlli non vengono effettuati, con tutti i rischi che ne conseguono, si veda il caso Tyssenkrupp di Torino.

E' necessario ottemperare alla norma, potenziando il servizio e le relative dotazioni organiche, ed occorre istituzione una specifica direzione di raccordo presso i ministeri competenti, tra i quali il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'espletamento dei compiti di sicurezza sul lavoro derivanti dal D.Lgs 81/2008, compiti di vigilanza ad oggi nei effettuati raramente effettuati a discapito della sicurezza sul lavoro.

13) **CONTROLLI NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO:** I locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, normalmente sono anche luoghi di lavoro, pertanto sarebbe possibile l'ispezione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 81/08.

In ogni caso, l' art. 8 comma 1 della Legge 27/12/1941, n. 1570 recita: <<*Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza.....>>*

Tale comma è stato mantenuto in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 *"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.*

L'art. 16 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 (TULPS), recita: <<*Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.*>>

In realtà a causa della mancanza di direttive, e della carenza degli organici, tali controlli non vengono effettuati, con tutti i rischi che ne conseguono.

14) **CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:** Sinora i controlli sulle attività soggette alla prevenzione incendi si sono limitati ai sopralluoghi in fase di rilascio del certificato di prevenzione incendi. A causa della mancanza di direttive non vengono effettuati controlli sulle situazioni già certificate lasciando pressoché incontrollate situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica e privata incolumità. Qualcosa sembra migliorare con il DPR 151/2001, ma necessitano chiare direttive e personale preposto, posto che dall'attività ispettiva e sanzionatoria ne deriverebbero anche maggiori entrate nelle casse dell'erario.

15) **CONTROLLI SUI FABBRICATI PERICOLOSI:** Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è composto da quasi 2000 unità tra ingegneri, geometri e periti. Oggi in Italia si pone il problema dei controlli sulla sicurezza dei fabbricati sia privati che, soprattutto, edifici pubblici, tra i quali le scuole. Il recente episodio di Barletta ne è un esempio, come anche i vecchi edifici scolastici da verificare prima che avvenga una catastrofe. Si chiede che siano emanate direttive di incarico al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

16) **CONTROLLI SULLE CAUSE DEI DISASTRI E SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE:** Visti gli accadimenti recenti e la palese mancanza di previsione e prevenzione dei disastri, lo Stato non può permettersi il perpetrarsi, sia per le vite umane, sia anche per i costi che ricadono sulla collettività.

Si ritiene pertanto necessario affidare e specializzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la competenza in materia di controlli ed indagini sulle cause dei disastri e sul rispetto delle prescrizioni di protezione civile. Ciò in quanto coerente con le funzioni istituzionali di polizia giudiziaria.

17) **PRESENZA DEI VIGILI DEL FUOCO IN TUTTE LE PROCURE DELLA REPUBBLICA**

Si richiede che per i reati di competenza e a maggior sicurezza dei cittadini si prevedano apposite sezioni di PG presso le procure della repubblica, come anche si dia input ai comandi provinciali per costituire appositi uffici/nuclei, fermo restando le necessità di potenziamento del personale.

E' necessario inoltre potenziare anche l'attività nei comandi provinciali mediante l'istituzione di appositi uffici/nuclei di polizia giudiziaria e amministrativa, posto che il personale operativo qualificato, nella attuale organizzazione e carenza di organico, non è messo nelle condizioni di svolgere adeguatamente tali attività istituzionali obbligatorie.

18) **BOZZA NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA E FREGI:** In data 19 dicembre 2011 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha presentato una bozza di decreto inerente nuovi distintivi di qualifica e fregi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E' finalmente comparsa la sigla RI (repubblica italiana) sul fregio da berretto dei dirigenti superiori e dirigenti generali, ma non per il restante personale.

Si chiede che analogamente agli altri Corpi, la sigla RI sia inserita per tutte le qualifiche.

Si contesta fermamente l'attribuzione di nuovi distintivi di qualifica al personale volontario, fermo restando che si chiede una riforma anche del sistema gerarchico assurdo dei volontari.

Proponiamo, i distintivi di qualifica del personale volontario vengano stralciati dal decreto e, anche nell'ottica del risparmio di spesa, ai volontari siano lasciati i distintivi di qualifica attualmente in uso. Sulla materia si fa riserva di ulteriori osservazioni.

19) VIGILI DEL FUOCO DELLA VALLE D'AOSTA E DI TRENTO E BOLZANO: Occorre prevedere la possibilità di mobilità da e per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del personale operativo Vigile del fuoco in servizio permanente, delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Valle D'Aosta.

Occorre altresì prevedere che, in sede di eventuali riforme, le norme di specificità retributiva, di carriera e pensionistica del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, laddove più favorevoli, siano estese anche al personale permanente vigile del fuoco della Valle D'Aosta e di Trento e Bolzano.

Nel caso risulti impossibile estendere la specificità retributiva anche ai sopra citati vigili del fuoco, si chiede espressamente di ricondurre alle dirette dipendenze del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Ministero degli Interni, i vigili del fuoco permanenti dei comandi suddetti.

20) PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E PENSIONISTICI DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLI DEGLI APPARTENENTI AGLI ALTRI CORPI DELLO STATO PREPOSTI ALLA SICUREZZA – RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI FORZA DI POLIZIA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI (ART.16 COMMA 2 LEGGE 121/81) - CONSEGUENTE INSERIMENTO A PIENO TITOLO NEL COMPARTO SICUREZZA: Il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco soffre una sperequazione notevole sia sul piano retributivo, che pensionistico, che di carriera rispetto agli altri Corpi dello Stato e segnatamente rispetto alle forze di polizia, tra cui anche il Corpo Forestale dello Stato (con il quale si condividono compiti di antincendio boschivo) e la Polizia di Stato (con cui si condivide il medesimo ministero).

Recenti articoli di stampa inoltre anche evidenziato come i vigili del fuoco siano stati coloro che hanno ricevuto i minori aumenti retributivi rispetto al resto del pubblico impiego, nonché il tutto è dimostrato dalle tabelle ISTAT e dai resoconti della Ragioneria Generale dello Stato.

Per evidenti ragioni di equità, pur nel quadro delle attuali ristrettezze economiche, e peraltro anche utilizzando risparmi di gestione dovuti ai recenti tagli, si ritiene necessario ed urgente attuare provvedimenti per doverosamente riequilibrare questa anomala situazione, ancor più per porre su un piano di parità i Corpi dello Stato, anche a fronte delle previste future riforme.

Si tenga conto che le 5 forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 121/81, beneficiano di una norma di perequazione, l'art. 43 della medesima legge che ai commi 16 e 17 recita:

<<Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.

Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.>>

E' quindi chiaro l'obbligo per legge di parificazione del trattamento retributivo "fisso e ricorrente" tra i corpi di cui all'art. 16 della legge 121/81, obbligo che si estrinseca nelle voci retributive "stipendio + indennità pensionabile", come espressamente stabilito al comma 3 del medesimo art. 43 della legge 121/81, ma anche nella voce retributiva fissa pensionabile denominata "assegno funzionale" corrisposta al compimento dei 17-27 e 32 anni di servizio secondo le tabelle sotto riportate, originariamente prevista per la polizia di stato ed estesa agli altri corpi di cui all'art.16 della legge 121/81 sempre in virtù del medesimo meccanismo di perequazione (art.43 l.121/81), come anche la perequazione dei trattamenti riguarda anche tutte quelle norme ove genericamente già oggi si fa riferimento alla locuzione "forze di polizia" o "comparto sicurezza".

Non vi è invece, come è ovvio che sia, automatica perequazione delle indennità speciali accessorie, salvo i casi previsti laddove normative speciali le estendono a tutti i corpi di polizia (si veda ad esempio il trattamento di missione). Si ritiene quindi che in tale contesto debbano rientrare anche i vigili del fuoco per le ragioni esplicitate di seguito.

I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza" nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale comma, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n.245/99 e del parere del medesimo organo n. 432/2006 del 13/02/2006, è stato mantenuto in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

L'art. 34 del R.D. 31 agosto 1907 n. 630 stabilisce che "gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità pubblica ed alla tutela delle persone e della proprietà o, in genere, alla prevenzione dei reati; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati disastri".

L' art. 6 del D.Lgs 139/06 stabilisce che "Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria....."

Il Consiglio di Stato, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che "il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza".

Sempre il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che: "spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della L. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza omissis restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica".

Le particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica sono quelle espressamente previste all'art. 329 del codice penale, cui i VVF sono sottoposti al pari delle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 121/81, sotto la comune dizione di **"agenti della forza pubblica"**.

L' art. 329 del codice penale rubricato **"Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica"** recita quanto segue: <<Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.>>

La Cassazione penale, sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986 ha stabilito che: **"Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p., da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica."**

Sempre la Cassazione penale, sez. VI, 05/12/1986, Da Scola, ha stabilito che: **"L'art. 329 c.p., annovera distintamente tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli agenti della forza pubblica. In quest'ultima categoria sono da ricomprendere tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"** ed ancora sempre la Cassazione penale **"... il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p., ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (una nozione, quest'ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perchè la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica)."**

La dottrina infatti definisce **"forza pubblica"** l'organismo a disposizione delle autorità per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero l'insieme delle persone a cui lo Stato affida il compito di far rispettare la legge anche coattivamente, nozione che coincide con la pubblica sicurezza e con le forze di polizia, senonché per i vigili de fuoco si intende **"forza di polizia nell'esercizio delle funzioni istituzionali"**.

Già nel 1979 il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979 portato a conoscenza di tutti i prefetti con circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 09/08/1979 e ribadito con circolare del Dipartimento VVF prot. 5238/4122/32Q1 del 24/10/2011), ha affermato che **"l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta «attività di pubblica sicurezza», di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione ratione materiae. Ciò in quanto (continua sempre il consiglio di stato - ndr), come si evince dalla lettura dell' art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito naturale ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. "**

Continua infatti il Consiglio di Stato nel medesimo parere (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) **"L'osservazione in parola (prevenzione ed estinzione incendi e tutela**

della pubblica e privata incolumità sono attività di pubblica sicurezza – ndr), per ora solo accennata, non è di poco conto, se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che da essa deve farsi discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, debesi allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza”.

Ed ancora il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) afferma, riferito ai vigili del fuoco, ed ai connessi poteri ed obblighi di intervento, che “... in difetto di specifiche norme ad “hoc”, devono ritenersi applicabili in materia le disposizioni generali sulla polizia amministrativa che affidano in via normale agli organi competenti la cura della sicurezza dei cittadini e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti. E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato; nella specie a quello di Pubblica Sicurezza (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).”

E quindi chiaro e palese, ed il Consiglio di Stato a più riprese lo ha chiarito inequivocabilmente, che tutti i compiti istituzionali dei vigili del fuoco (prevenzione ed estinzione incendi – soccorso pubblico – difesa civile), rientrano nella più ampia sfera della “**pubblica sicurezza**”, sono quindi chiare attività “specifiche” o “specialistiche che dir si voglia” di “**polizia di sicurezza**”, che fanno capo alle “**autorità di pubblica sicurezza**”, cui i vigili del fuoco hanno peraltro obbligo di assoggettarsi e riferire, in virtù della loro qualifica di “**agenti di pubblica sicurezza**” nell'esercizio delle funzioni istituzionali per il combinato disposto dell'art. 8 comma 1 della legge 1570/41 e della parte riferita ai compiti istituzionali dell' art. 34 del R.D. 690/07 (*Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza*).

Si noti ad esempio l'obbligo da parte dei vigili del fuoco, di riferire al Prefetto-autorità provinciale della pubblica sicurezza, sulle inadempienze in materia di attività soggette alla prevenzione incendi, nonché il conseguente provvedimento (di polizia di sicurezza) da parte del Prefetto, di sospensione della licenza di attività, ai sensi del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza e successive norme di polizia amministrativa.

Tanto è vero che per questi motivi ancora il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che “i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.”

Va inoltre chiarito che la Corte Costituzionale, con Ordinanza 24 luglio 2000, n. 342, chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità costituzionale del mancato inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco tra le Forze di Polizia indicate nell'art. 16 della L. 121/81, per violazione del principio di uguaglianza, aveva ritenuto ostativa la allora diversità degli ordinamenti e segnatamente il fatto che l'ordinamento del Corpo ed il relativo regime economico fosse a quel tempo ricondotto nell'ambito del nuovo sistema del pubblico impiego “privatizzato” ed il corpo dei vigili del fuoco inserito nel comparto di contrattazione “aziende autonome dello stato”.

Si noti che in tale ordinanza, nonostante il tentativo (non raccolto dalla corte) della avvocatura erariale di negare i poteri di imposizione coattiva dei vigili del fuoco, la Corte Costituzionale non ha minimamente confutato le funzioni di polizia e di pubblica sicurezza del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ma le ha ritenute tali, insieme all'allora ordinamento, da non far dichiarare incostituzionale l'art. 16 della legge 121/81 poiché non violavano i principi costituzionali di uguaglianza, proporzione della retribuzione e imparzialità.

Ben diverso e più ampio può essere l'intervento del legislatore, specialmente oggi che, alla luce della legge 252/04 e delle ultime normative che **ricondono il rapporto di lavoro del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel regime pubblicistico**, come le altre forze di polizia ad indirizzo civile, nonché alla luce del fatto che i vigili del fuoco rivestono chiaramente la qualifica di **"agenti di pubblica sicurezza"** ai sensi dell'art.8 comma 1 della legge 1570/41, (in virtù dell'art.35 comma 1 lett.d del D.lgs 139/06) si ritiene superato il predetto elemento ostativo alla piena equiparazione del Ns. Corpo alle altre Forze di Polizia, non esitando a definire i Vigili del Fuoco **una forza di polizia finalizzata alla sicurezza pubblica di specifica competenza** (prevenzione ed estinzione degli incendi, soccorso pubblico, difesa civile, che a norma dell'art. 1 del TULPS afferiscono alla responsabilità esclusiva dell'autorità di pubblica sicurezza), con un apporto al sistema sicurezza (propriamente inteso) che va ben oltre quello erogato, ad esempio, dal Corpo Forestale.

L'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce infatti che ***"Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza....."*** non è quindi un caso se i vigili del fuoco sono inseriti nel Ministero dell'Interno e ogni altra collocazione risulta incompatibile con l'attuale quadro normativo.

L'art. 13 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce che ***"Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza..... assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti..... il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività"***, non è quindi un caso se i vigili del fuoco sono posti sotto il coordinamento dei prefetti, i quali, sempre a norma dell'art. 3, comma 2 lettera a) della legge 1 aprile 1981 esercitano le funzioni della ***"amministrazione della pubblica sicurezza"***.

L'art. 14 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce che ***"Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione."***, non è quindi un caso se in taluni casi, ad esempio durante i servizi di vigilanza antincendio allo stadio, ma anche in particolari operazioni di ordine e sicurezza pubblica (seppur limitate ai compiti istituzionali), i vigili del fuoco siano alle dipendenze "operative" del questore.

E' in questa ottica e in questo quadro normativo che si chiede un provvedimento legislativo per inserire i vigili del fuoco nell'art. 16 comma 2 della legge 121/81, comma che fa salve ***<<le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti>>*** e quindi riconosce lo status (peraltro già esistente di fatto) di forza di polizia nei limiti dell'ordinamento vigente per il corpo nazionale vigili del fuoco ovvero limitatamente all'esercizio delle funzioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con ciò anche applicando il meccanismo di estensione del trattamento retributivo fisso di cui all'art. 43 comma 16 della legge 121/81.

Questa soluzione normativa, darebbe pieno riconoscimento alle funzioni di polizia di sicurezza espletate dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, evitando peraltro effetti emulativi, poiché non esistono altri corpi/amministrazioni ad ordinamento statale, oltre

alle forze di polizia di cui all'art.16 della legge 121/81 ed i Vigili del Fuoco, che abbiano sia le funzioni di pubblica sicurezza che di polizia giudiziaria, in via continuativa ed estese su tutto il territorio nazionale . Si pensi ad esempio alla Polizia Municipale, le cui funzioni di **"pubblica sicurezza"** non sono proprie degli appartenenti, ma attribuite **"ad singulatum"** da parte dei prefetti, e limitate al comune di competenza, o alla Capitaneria di Porto son sole funzioni di PG limitate alle sole aree costiere.

Come anche si pensi alle varie polizie locali, alle guardie campestri, guardie boschive e agli altri agenti destinati all'esecuzione e all'osservanza di leggi speciali e regolamenti a norma dell'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.311. Anche per tutte queste categorie è necessario, affinché venga attribuita la qualifica di P.S., un riconoscimento **"ad singulatum"** del Prefetto.

Inoltre l'inserimento del CNVVF nell'art. 16 –comma 2 della Legge 121/51 è anche coerente anche con quella parte di compiti di **"difesa delle istituzioni democratiche"** demandati al Corpo nazionale Vigili del Fuoco attraverso la missione **"Difesa Civile"**.

Si chiarisce che per quanto attiene il concorso ai **"servizi di ordine pubblico"** previsto nell'art. 16 comma 2 della legge 121/81, questo va ovviamente letto sempre **<<fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti>>** ovvero nei limiti dei compiti istituzionali, come peraltro già oggi avviene, tanto che già dal 1998 il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Servizio di ordine pubblico, ha ritenuto di dover disciplinare l'impiego dei vigili del fuoco in operazioni di ordine pubblico attraverso la direttiva telex a tutti i prefetti e questori, prot. n.559/44289/2 del 27/01/1998, che ne prevedeva la partecipazione in posizione arretrata rispetto alle altre forze di polizia prioritariamente destinatarie di tale compito.

In proposito vedasi anche la nota prot. n. 15049/110(1)/Sett.2° del 13/02/1998 del Capo di gabinetto del Ministro dell'Interno, avente ad oggetto: **<<Impiego del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco in attività di ordine pubblico>>**.

Qualora si ritenesse non esaustiva la modifica sopra proposta i competenti uffici legislativi potranno ulteriormente integrare la dizione di cui all'art. 16 comma 2 riferita al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con la specifica **<<limitatamente alle funzioni istituzionali>>**.

Tale modifica legislativa, unitamente ad un riordino della carriera di allineamento agli altri corpi, creerebbe il giusto presupposto per l'inserimento **"a pieno titolo"** dei VVF nel cosiddetto **Comparto Sicurezza** (D.Lgs 195/95), così da inserire in posizione paritetica gli stessi nello stesso procedimento negoziale previsto per le Forze di Polizia e garantire uniformità di trattamenti.

Neppure le superficiali affermazioni di alcuni sul fatto che i vigili del fuoco svolgerebbero **"safety"** mentre le forze di polizia svolgerebbe **"security"** hanno pregio, posto che per gli anglosassoni il termine Safety implica la salvaguardia o la protezione da eventi o circostanze generalmente indipendenti da precise volontà (**eventi quindi accidentali**), mentre Security implica la salvaguardia o la protezione da attacchi, aggressioni, danni contro la persona o i beni, perpetrati volontariamente da individui o gruppi di persone con intenzione di nuocere, a causa di contrapposizioni (belliche, razziali, ecc.) o a causa di attività criminali e terroristiche. Ebbene, in coerenza di TULPS, i vigili del fuoco italiani operano sia in **"safety"** che in **"security"** posto che una persona sarà soccorsa indipendentemente se a provocare il fatto siano stati eventi accidentali, sia se crinosamente provocati dall'uomo, in quest'ultimo caso anche con funzioni di polizia giudiziaria potenzialmente di competenza dei vigili del fuoco. Si pensi ad esempio ad un

ordigno terroristico non convenzionale (security) in cui i vigili del fuoco intervengono giocoforza per soccorso pubblico e difesa civile.

Occorre infatti prendere atto che in Italia i termini "safety" e "security" non esistono in nessuna norma, esiste solamente il termine "pubblica sicurezza" (TULPS), e si noterà che la "safety" e la security fanno entrambe capo all'autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall'art. 1 del TULPS, è infatti attività di polizia di sicurezza non solo quella della polizia di stato, ma anche, così come il consiglio di stato nel 1979 ha chiarito, la prevenzione ed estinzione degli incendi ed il soccorso tecnico urgente a tutela della pubblica e privata incolumità.

Pertanto, salvo il migliore inquadramento normativo, retributivo, contrattuale e funzionale che ne deriverebbe, nulla muterebbe dal punto di vista dei compiti e funzioni dei vigili del fuoco, rimanendo questi disciplinati dallo specifico ordinamento dei vigili del fuoco, come peraltro avviene per tutti i corpi di cui al comma 2 dell' art. 16 della legge 121/81.

Si evidenzia che questa soluzione determinerebbe obbligo e certezze di immediata e totale equiparazione tra vigili del fuoco e altre forze di polizia, posto che l'inserimento dei VVF nell'art.16 comma 2 della legge 121/81, introduce per i vigili del fuoco immediati diritti soggettivi retributivi e pensionistici assai onerosi che non possono essere realizzati in modo graduale con coperture finanziarie parziali (**vedasi in proposito Senato della Repubblica - 5^a commissione permanente-seduta del 25/04/2004**). Difatti, oltre all'obbligo di equiparazione dei principali trattamenti retributivi fissi, sorgerebbe l'obbligo di equiparazione di altri istituti retributivi e pensionistici, segnatamente quelli nelle cui normative già oggi compare la locuzione "forze di polizia" o "comparto sicurezza".

In ogni caso , qualora gli intendimenti del governo non siano in questo senso, occorre, in subordine, istituire almeno una o più norme di perequazione del trattamento economico e dei riconoscimenti previdenziali, come di seguito specificato e proposto dal CONAPO, ove evidenziamo le attuali differenze con gli altri corpi e ove si può notare, a titolo di esempio, che un Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco percepisce € 6307,98 all'anno, ovvero € 485,22 al mese in meno rispetto al suo pari qualifica Sovrintendente Capo delle Forze di Polizia, disparità che aumentano ancor di più se si considera che il Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco, nella realtà dovrebbe essere paragonato ai ruoli marescialli e ispettori delle forze di polizia, provenendo tale qualifica, dal disciolto grado dei "marescialli di 1^a e di 2^a classe dei vigili del fuoco" ante 1970:

Di seguito alcune richieste:

VOCE STIPENDIO – ASSEGNO DI PEREQUAZIONE NECESSARIO A COLMARE LA SPEREQUAZIONE OGGI ESISTENTE – GLI IMPORTI UGUALI A ZERO EVIDENZIANO CHE SU TALI QUALIFICHE NON ESISTE SPEREQUAZIONE A DANNO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 3

(Assegno di perequazione stipendiale per il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che espleta funzioni di polizia).

1. Al personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a cui sono attribuite le qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 8 comma 1 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, a decorrere dal 1° gennaio 2012, allo scopo di perequare il trattamento tabellare a quello delle corrispondenti qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.121, è

corrisposto un speciale assegno perequativo secondo gli importi annui lordi determinati nella seguente tabella:

Qualifiche Vigili del Fuoco	attuale stipendio annuo lordo vigili del fuoco	importo annuo lordo necessario alla perequazione alle forze di polizia della voce "stipendio"
	euro	euro
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	24537,25	1367,75
DIRETTORE	22431,83	2523,32
VICE DIRETTORE	20994,02	2018,26
SOST.DIR. "ESPERTO" CON S.C.	25343,30	0
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	23168,63	836,67
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	21683,66	1717,19
ISP.ANTINCENDI ESPERTO CON S.C	21504,89	1464,21
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	21282,06	823,54
ISPETTORE ANTINCENDI	20941,51	473,29
VICE ISPETTORE	20090,06	763,47
CAPO REPARTO ESPERTO CON S.C.	20762,74	393,01
CAPO REPARTO ESPERTO	20600,96	449,04
CAPO REPARTO	20328,47	438,71
CAPO SQUADRA ESPERTO CON S.C.	20118,28	131,72
CAPO SQUADRA ESPERTO	19956,49	119,89
CAPO SQUADRA	19786,28	0
VIGILE FUOCO COORD. CON S.C.	19281,55	319,9
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	19119,78	136,27
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	18949,55	0
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	18779,22	0
VIGILE DEL FUOCO	18268,45	0

2. L'assegno perequativo di cui al presente articolo viene corrisposto per 13 mensilità ed ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata INPDAP o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sull'equo indennizzo.

VOCE INDENNITA' DI RISCHIO PARIFICATA A INDENNITA' PENSIONABILE FORZE POLIZIA

Art. X

(Adeguamenti dell'indennità di rischio del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco)

1. Gli importi dell'indennità di rischio del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a cui sono attribuite le qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 8 comma 1 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, a decorrere dal xxxxxxxxx, allo scopo di perequare l'indennità di rischio alla indennità pensionabile delle corrispondenti qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.121, sono corrisposti in relazione alla qualifica e sono rideterminati secondo gli importi mensili lordi risultanti dalla seguente tabella:

Qualifiche Vigili del Fuoco	attuale indennita' di rischio mensile vigili del fuoco	attuale corrispondente indennità mensile forze di polizia	importo mensile necessario alla perequazione
	euro	euro	euro
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	692,05	812,70	120,65
DIRETTORE	634,03	790,30	156,27
VICE DIRETTORE	587,41	758,30	170,89
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	634,03	780,00	145,97
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	587,41	772,10	184,69
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	531,78	737,30	205,52
ISPETTORE ANTINCENDI	531,78	714,40	182,62
VICE ISPETTORE	531,78	692,00	160,22
CAPO REPARTO ESPERTO	531,78	720,00	188,22
CAPO REPARTO	531,78	711,10	179,32
CAPO SQUADRA ESPERTO	502,67	669,20	166,53
CAPO SQUADRA	502,67	665,90	163,23
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	423,52	598,90	175,38
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	423,52	545,30	121,78
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	423,52	500,30	78,78
VIGILE DEL FUOCO	423,52	467,90	44,38

2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilità ed in analogia alle forze di polizia, sono valutabili ai fini del calcolo dell'equo indennizzo e dell'indennità di buonuscita.

VOCE ASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE PARIFICATO FORZE DI POLIZIA

Art. x

(Istituzione dell'assegno funzionale per il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, direttive antincendi e di polizia, e perequazione degli importi alle corrispondenti qualifiche delle forze di polizia).

1. Al personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a cui sono attribuite le qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 8 comma 1 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, a decorrere dal 1° gennaio 2012, allo scopo di perequare il trattamento retributivo fisso a quello delle corrispondenti qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.121, al compimento di diciassette, ventisette e trentadue anni di servizio comunque prestato, è corrisposto un speciale assegno funzionale secondo gli importi annui lordi determinati nella seguente tabella :

Qualifiche Vigili del Fuoco	attuali importi forze di polizia di cui all'art. 16 della l. 121/81		
	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
	euro/anno	euro/anno	euro/anno
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	3.122,70	5.144,10	5.915,67
DIRETTORE	2.153,50	3.231,70	3.716,51
VICE DIRETTORE	2.153,50	3.231,70	3.716,51
SOST.DIR. "ESPERTO" CON S.C.	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISP.ANTINCENDI ESPERTO CON S.C	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI	1.829,40	3.070,50	3.531,03
VICE ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
CAPO REPARTO ESPERTO CON S.C.	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO REPARTO ESPERTO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO REPARTO	1.800,20	3.018,20	3.470,98

CAPO SQUADRA ESPERTO CON S.C.	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA ESPERTO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA	1.800,20	3.018,20	3.470,98
VIGILE FUOCO COORD. CON S.C.	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO	1448,40	2.949,83	3.392,30

2. I benefici di cui alla presente tabella decorrono dal xx/xx/xxxx e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

3. L'assegno funzionale di cui al presente articolo ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate INPDAP o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo.

4. L'assegno funzionale è corrisposto al personale che nei tre anni precedenti non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi prestati nel ruolo volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Con pari decorrenza di cui al comma 2, al personale interessato è soppressa l'erogazione della maggiorazione dell'indennità di rischio derivante dall' art. 64 comma 4 del Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335

VOCE TRATTAMENTI RETRIBUTIVI FISSI DEI DIRETTIVI E DIRIGENTI

Art. X

(Disposizioni concernenti la perequazione di taluni trattamenti economici dei primi dirigenti, dei vicedirigenti e dei funzionari direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale di pari qualifica delle Forze di polizia).

1. Al personale appartenente al ruolo dei funzionari direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito per tredici anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente.

2. Al personale appartenente al ruolo dei funzionari direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito per quindici anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

3. Al personale appartenente al ruolo dei funzionari direttivi, avente qualifica di direttore-vicedirigente ed ai primi dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbiano

prestato servizio senza demerito per ventitré anni, è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.

4. Al personale appartenente al ruolo dei funzionari direttivi, avente qualifica di direttore-vice dirigente ed ai primi dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.

5. I predetti trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono riassorbiti al momento dell'acquisizione di quelli previsti rispettivamente dai commi 2 e 4 del presente articolo e non costituiscono presupposto per la determinazione della progressione economica.

6. I suddetti trattamenti retributivi decorrono dal xx/xx/xxxx e contestualmente cessano di essere erogati al medesimo personale i trattamenti economici derivanti dall'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IN CONCLUSIONE

Voglia la 1^a commissione permanente del Senato della Repubblica pur nell'attuale quadro di ristrettezze economiche, prendere atto che tutto quanto sopra riguarda sia esigenze di parità di trattamento rispetto agli altri corpi dello stato, sia esigenze di riorganizzazione e risparmio di soldi pubblici.

Talune peraltro a costo zero o irrisorio.

Si noti che non sono presenti richieste di privilegi ma esclusivamente di parità di trattamento rispetto agli altri Corpi.

Roma 8 febbraio 2012

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 8 febbraio 2012

AUDIZIONE INFORMALE

DEL CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO PRESSO LA 1^A COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Le pagine da 1 a 3 riguardano: Atto del Governo n.451 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le pagine successive riguardano altre problematiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Il CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, giudica in linea di massima positive le modifiche al DPR n. 314/2002 di cui al provvedimento all'esame, essendo necessario razionalizzare talune funzioni del Corpo nazionale vigili del fuoco.

A riguardo il CONAPO esprime però le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "Corpo nazionale" , per coerenza, si ritiene che la denominazione debba essere Comandante regionale o interregionale, e non Direttore regionale o interregionale.
- all'articolo 1, comma 2, capoverso *l-bis*, si ritiene opportuno che le direttive ivi previste siano impartite dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non - come disposto dallo schema - dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- sempre - all'articolo 1, comma 2, ultimo capoverso, si ritiene che, per questioni gerarchiche rispetto agli altri Comandanti, debba essere così riformulato: Il Comandante regionale o interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal dirigente di supporto, avente la qualifica di dirigente superiore, che acquisisce la denominazione di Vice comandante regionale;
- all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), appare più congruo prevedere che la proposta degli obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali sia rivolta al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- all'articolo 2, comma 2, lettera *a-bis*), si reputa necessario che l'attribuzione di incarichi e responsabilità di specifici progetti avvenga previa autorizzazione del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

- all'articolo 2, comma 2, lettera *α-ter*), si ritiene che alle direzioni regionali spetti anche il comando e non solo l'organizzazione delle colonne mobili regionali.
- all'articolo 2, comma 2, lettera *α-quater*), al numero 1, si ritiene che debba spettare alle Direzioni Regionali la gestione, non solo funzionale, di tutte e non solo alcune delle componenti specialistiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- all'articolo 2, comma 2, lettera *α-quater*), al numero 3 occorre prevedere l'obbligo di pianificazione, in ambito regionale, del servizio di reperibilità dei dirigenti.
- all'articolo 2, comma 2, lettera *α-quater*), al numero 5 si ritiene che l'informazione circa i trasferimenti temporanei in ambito regionale sia resa al capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e non al Dipartimento, va inoltre prevista una informazione successiva alle oo.ss. , al fine di evitare che lo strumento possa diventare un abuso o una elusione delle graduatorie di mobilità.
- all'articolo 2, comma 2, lettera *α-quater*), al numero 6, si ritiene opportuno rimuovere la durata massima di tre giorni per le missioni del personale autorizzabili in ambito regionale per esigenze di servizio; va inoltre prevista la possibilità da parte della Direzione Regionale la di autorizzare anche l'invio in missione fuori regione del personale per esigenze di servizio appositamente individuate dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- all'articolo 2, comma 2, lettera *α-quinquies*), al numero 1, si ritiene necessario ripristinare la possibilità della liquidazione delle competenze accessorie al personale dipendente mediante il funzionario delegato della Direzione; al numero 2, si reputa opportuno, anche in coerenza con precedenti rilievi, prevedere che la proposta di assegnazione ai comandi provinciali di mezzi, attrezzature e beni strumentali sia rivolta al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, piuttosto che al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; parimenti, al numero 3, anche la previa comunicazione per la dislocazione temporanea, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni ai Comandi provinciali dovrebbe essere rivolta al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non - come prevede lo schema - al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; al numero 4, occorre ripristinare la possibilità di ripartizione dei fondi di bilancio, destinati alle esigenze dei comandi provinciali, rientranti nel territorio di competenza, su capitoli di spesa relativi alle competenze accessorie del personale, nonché alla gestione dei mezzi e delle attrezzature per il soccorso; al numero 6, appare necessario sopprimere la disposizione in base alla quale l'individuazione dei servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, nell'ambito delle risorse assegnate, è compiuta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- all'articolo 2, comma 2, lettera *α-sexies*), si ritiene opportuno conservare, tra le funzioni e i compiti delle direzioni regionali e interregionali, il coordinamento dell'attività di prevenzione incendi e sopprimere il periodo "*fermo restando quanto previsto*

dalla lettera a) dell' articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982”;

- all'articolo 2, comma 4, lettera d), occorre prevedere la rappresentanza in sede regionale del Dipartimento anche nei rapporti con enti e istituzioni, su delega del capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

- all'articolo 2, comma 6, lettera e-ter), si reputa necessario prevedere che la previa intesa per la definizione di accordi di programma, protocolli, convenzioni e procedure operative con Regioni ed enti locali, abbia luogo con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non - come prevede lo schema - con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

In conclusione, preso atto che la presente proposta del CONAPO prevede che il sostituto del Comandante Regionale VVF, ovvero il vice Comandante Regionale VVF, sia un dirigente superiore e non un primo dirigente come ora, per ovvie ragioni di gerarchia rispetto agli altri Comandanti Provinciali della Regione, poiché il decreto prevede una clausola di obbligatoria invarianza finanziaria, questo ultimo punto si può comunque soddisfare prevedendo, in un dato tempo necessario per portare la riforma a regime, una clausola di compensazione in modo che i comandi di Livorno, Verona, Sassari, Catania, Reggio Calabria, Bergamo, ed eventualmente molti inutili posti dirigenziali al Ministero, siano comandanti da primi dirigenti e non più da dirigenti superiori.

In sostanza la riforma delle direzioni regionali dovrebbe raggiungere questi obiettivi:

1. Dare al Capo del Corpo la dignità e le responsabilità di un Comandante Generale (*eventualmente cambiandogli il nome in tal senso*);
2. Aumentare il legame e la dipendenza gerarchica e funzionale tra Capo del corpo, Direzioni Regionali e Comandi provinciali;
3. Delegare ai Comandi Provinciali prioritariamente l'attività di soccorso , di vigilanza , di prevenzione incendi e di formazione esterna, prevedendo di razionalizzare e concentrare la responsabilità di gran parte dell'attività amministrativa alle direzioni regionali (ragioneria, acquisti, consegnatario, gestione amministrativa del personale, etc.), fermo restando le necessità minute dei comandi, oltre alla gestione della parte delle direzioni regionali delle componenti specialistiche (sommatori ed elicotteristi), dell'attività didattica e di formazione e dell'attività di coordinamento del soccorso in ambito regionale oltre alla organizzazione e direzione della Colonna Mobile Regionale. Competenze che possono essere asservite da parte dei Comandi Provinciali con l'utilizzo del telelavoro.

Di seguito, si coglie l'occasione per esplicitare ulteriori problematiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.